T.A.R. Toscana, Sezione I, 27 luglio 2015, n. 1122

Massime: *1. L'inserimento di un'area all'interno di una invariante strutturale non ne esige di per sé l'assoluta immodificabilità, essendo rimessa al pianificatore comunale l'individuazione, nell'ambito dello statuto del territorio, degli strumenti di tutela attraverso i quali garantire lo sviluppo sostenibile, a norma degli artt. 4 e 5 della legge regionale toscana n. 1/2005, oggi abrogata ma applicabile ratione temporis alla fattispecie. E il perseguimento di tale obiettivo di garanzia può essere variamente modulato, secondo un apprezzamento discrezionale che presuppone proprio quella logica di sistema invocata dal ricorrente, ovvero la prospettiva d'insieme della salvaguardia delle risorse ambientali scarse e della non compromissione della qualità della vita e delle possibilità delle generazioni future: apprezzamento che la variante al piano strutturale qui impugnata, in ossequio alla propria natura di atto eminentemente programmatorio e strategico, ha inteso rimettere agli strumenti operativi/attuativi, ai quali demanda la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per fare luogo a nuove edificazioni pur all'interno delle aree ricadenti nella U.T.O.E. n. 3 e nel "corridoio ecologico", senza stabilire divieti aprioristici legati all'individuazione in loco di un'invariante strutturale.*

2. È noto che, in forza di principi da lungo tempo invalsi nella materia, le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate, pacificamente: dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Di contro, nessun affidamento deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l'amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, in capo al quale è configurabile nulla più che una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile; con la conseguenza che, ai fini della legittimità di nuove scelte di pianificazione, non è richiesta un'indagine individuale su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche, né può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto di pianificazione o di governo del territorio. Corollario di tale consolidata impostazione è che le stesse osservazioni presentate dagli interessati all'interno del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici assumono il valore di semplice apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; id., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6049; id., sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2843; id., sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 9006).

3. Che la destinazione a verde (non solo privato) non produca uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, con effetti di esproprio sostanziale, è del resto riconosciuto in termini generali dalla giurisprudenza, la quale ascrive alla categoria dei vincoli conformativi tale destinazione, funzionalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del pianificatore, fra i quali trovano oramai stabilmente posto anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica. Da tempo si afferma, condivisibilmente, che la destinazione a verde di un'area può ben essere giustificata dall'interesse pubblico al contenimento del consumo di suolo e alla salvaguardia dei valori ambientali (cfr. Cons. Stato, sez. IV., 25 luglio 2007, n. 4149), alla stregua di un'impostazione che è infine pervenuta a superare il tradizionale ruolo dell'urbanistica in funzione di coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, per riconoscerle la più complessa funzione di garantire lo sviluppo complessivo ed armonico del territorio tenendo conto dell'insieme di fattori costituito dalle potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive – e non astratte – esigenze di abitazione della comunità, dalla vocazione dei luoghi, dai valori ambientali e paesaggistici, dalle esigenze di tutela della salute e della vita salubre degli abitanti, e, in definitiva, dal modello di sviluppo che l'amministrazione intende imprimere al territorio stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4976; id., 28 novembre 2012, n. 6040; id., 10 maggio 2012 n. 2710). La destinazione a verde privato, in questa prospettiva, può essere legittimamente invocata

dall'amministrazione per svolgere una funzione di riequilibrio del tessuto edificatorio, del tutto compresa nelle potestà pianificatorie dell'ente comunale (così Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656)

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente sig. Giuseppe Marroncini è proprietario dal 1959 di un lotto di terreno di circa 1100 mq nel Comune di Forte dei Marmi, via Canova, cui lo strumento urbanistico vigente al momento dell'acquisto della proprietà, vale a dire il piano territoriale paesistico ex art. 5 della legge n. 1497/1939, riconosceva carattere edificatorio. Il fondo ha quindi costituito oggetto di una lottizzazione autorizzata dall'amministrazione comunale con delibera del 12 maggio 1964, fatta salva a seguito dell'entrata in vigore della "legge ponte" n. 765/1967, che, in conformità al piano regolatore frattanto adottato, vi consentiva l'edificazione di un'abitazione monofamiliare; e sul relativo progetto, presentato nel 1972, il sig. Marroncini ha effettivamente conseguito il nulla osta della competente Soprintendenza, senza peraltro dare corso alla realizzazione dell'opera. Successivamente, la destinazione urbanistica del terreno in questione è mutata, dapprima ad opera del P.R.G. approvato nel 1978, che vi ha imposto un vincolo a verde pubblico decaduto per decorso del termine quinquennale di cui alla legge n. 1187/1968, come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 92/1982; poi, in forza della variante al P.R.G. adottata il 20 marzo 1990, che ne riconosceva nuovamente l'edificabilità, salvo essere immediatamente revocata e sostituita nel 1991 da una nuova variante, che ha ripristinato la destinazione a verde pubblico. Il piano strutturale entrato in vigore nell'ottobre 1997 ha quindi impresso al bene la destinazione a "regime di mantenimento di tipo B", mentre il regolamento urbanistico approvato nel luglio del 2005 lo ha inserito in zona "H – verde privato", sottozona "H2 – giardini, resedi, corti e parchi privati, aree pertinenziali in genere".
Infine, con deliberazione del 10 febbraio 2009, n. 14, il Comune di Forte dei Marmi ha approvato una variante generale al piano strutturale, le cui norme di attuazione, agli artt. 9 e 17, inseriscono il lotto di proprietà del ricorrente, rispettivamente, all'interno dell'invariante strutturale denominata "corridoio ecologico" e della U.T.O.E. n. 3 "La città costiera", con il risultato di imprimere all'area – secondo la prospettazione del ricorrente – una disciplina di assoluta inedificabilità.
1.1. L'atto introduttivo del presente giudizio, notificato l'8 e depositato il 17 giugno 2009, ha per oggetto appunto la appena menzionata deliberazione n. 14/2009, del quale è chiesto l'annullamento nella parte in cui vieterebbe, appunto, l'edificazione sul terreno di proprietà del ricorrente. Con motivi aggiunti, parimenti depositati il 17 giugno 2009, il ricorrente ha inteso meglio illustrare le censure dedotte con il terzo motivo di cui al ricorso principale, alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 26 maggio 2009, in causa Rossitto c. Italia.
1.2. Con secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 4 agosto 2010, il gravame è stato esteso alla sopravvenuta deliberazione n. 19 del 7 aprile 2010, recante l'approvazione di una variante al regolamento urbanistico di Forte dei Marmi, nella parte in cui non vi hanno trovato accoglimento le osservazioni del ricorrente volte a ottenere il riconoscimento della possibilità di edificare una villa monofamiliare sul terreno di sua proprietà. Del regolamento approvato il sig. Marroncini fa valere, allo stesso tempo, sia vizi derivati dalla variante al P.S. impugnata con il ricorso introduttivo (primo motivo aggiunto), sia vizi autonomi (secondo e terzo motivo). Identiche impugnativa è stata peraltro proposta dal sig. Marroncini anche con separato ricorso, iscritto al n. 1362/2010 R.G..
1.3. Ulteriori motivi aggiunti sono stati depositati dal ricorrente l'8 luglio 2011, stavolta nei confronti della deliberazione n. 18 del 14 marzo 2011, di approvazione di un piano complesso di intervento che, nel disciplinare l'edificazione su alcuni lotti interni all'ambito di R.U.C. nel quale ricade anche quello di proprietà del ricorrente, avrebbe ribadito l'inedificabilità di quest'ultimo. Ancora una volta, l'illegittimità dell'atto impugnato è dedotta in via derivata (primo motivo) e autonoma (secondo e terzo motivo).
1.4. Un quarto atto di motivi aggiunti, depositato il 20 dicembre 2013, è rivolto invece nei confronti della deliberazione n. 55 del 12 agosto 2013, recante l'approvazione di una nuova variante al regolamento urbanistico comunale, nella parte in cui, ancora una volta, non hanno trovato accoglimento le osservazioni del ricorrente finalizzate a vedere riconosciuta l'edificabilità del suo terreno.

1.5. Costituitosi in giudizio il Comune di Forte dei Marmi, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 22 aprile 2015, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive. 2. Seguendo l'ordine di presentazione delle impugnazioni e delle relative censure, si è detto che con il ricorso introduttivo del giudizio il sig. Giuseppe Marroncini deduce l'illegittimità della variante generale al piano strutturale di Forte dei Marmi, approvata con deliberazione consiliare n. 14/2009. Il ricorrente si duole del fatto che sul terreno di sua proprietà, inserito nell'invariante strutturale "corridoio ecologico" e nella U.T.O.E. n. 3, disciplinati dagli artt. 9 e 17 delle norme attuative di P.S., il Comune avrebbe reiterato il vincolo di inedificabilità che era stato imposto, da ultimo, con il regolamento urbanistico approvato nel 2005, respingendo al contempo le osservazioni con cui egli aveva chiesto che la variante adottata venisse modificata nel senso di consentire la edificazione sul lotto di sua proprietà di un'abitazione (villa) unifamiliare.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta l'irragionevolezza dell'individuazione normativa dell'invariante del "corridoio ecologico" in assenza di adeguata istruttoria e motivazione circa le ragioni di tutela che solo oggi giustificherebbero siffatta individuazione, sebbene lo strumento dell'invariante fosse già contemplato dalla legge urbanistica regionale n. 5/1995 e, come tale, avrebbe potuto e dovuto essere utilizzato per l'area in questione sin dall'approvazione del piano strutturale del 1997, ove ne fossero sussistiti i presupposti. Ad avviso del ricorrente, in altri termini, il Comune avrebbe dovuto illustrare le ragioni della propria scelta attuale con specifico riferimento ai sopravvenuti mutamenti delle dinamiche ambientali interessanti l'area, tali da legittimare oggi, a differenza che in passato, l'individuazione dell'invariante; e il difetto di istruttoria e motivazione sarebbe ancor più grave, per effetto della sovrapposizione di un nuovo vincolo inaedificandi al vincolo a verde privato già imposto sul suo terreno dal regolamento urbanistico.
Le determinazioni assunte dall'amministrazione resistente si caratterizzerebbero altresì per lo sviamento di potere reso evidente dal raffronto con l'originario piano territoriale paesistico, la cui lettura porterebbe ad escludere la rispondenza del regime di inedificabilità alle caratteristiche morfologiche del bene; per questo aspetto, la variante impugnata per questo aspetto mancherebbe altresì del necessario coordinamento con la pianificazione regionale e provinciale sovraordinata.
Con il secondo motivo, il ricorrente quindi sostiene che l'errata individuazione della invariante strutturale del "corridoio ecologico" implicherebbe la dismissione, da parte del Comune, della funzione tipica della pianificazione urbanistica, traducendosi nella mera imposizione di misure di salvaguardia e nel rinvio al futuro delle scelte riguardanti l'effettivo assetto da imprimere al territorio (di fatto, la salvaguardia sarebbe stata utilizzata dal Comune in luogo della pianificazione). La scelta sarebbe altresì in contrasto con gli standard minimi di edificabilità assicurati dall'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001, non derogabili in peius tramite l'introduzione di norme comportanti una vera e propria espropriazione sostanziale, a fronte di un contesto urbano – quello al cui interno ricade il terreno di proprietà del ricorrente – caratterizzato dalla presenza non di aree realmente rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ambientale, ma, semmai, di alcuni lotti liberi da costruzioni, la tutela del quale dovrebbe essere affidata a una più ampia logica di sistema, e non all'inedificabilità tout court del singolo lotto. 2.1.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.
2.1.2. L'art. 17 delle N.T.A. del piano strutturale di Forte dei Marmi, nel dettare la disciplina relativa alla U.T.O.E. n. 3, stabilisce che "i Piani complessi di intervento così come definiti al successivo Art. 18 potranno interessare anche aree appartenenti all'Utoe 3; fatte salve le limitazioni previste per i beni compresi all'interno delle invarianti strutturali, previa verifica della dotazione di standard urbanistici e nel rispetto del Dimensionamento massimo sostenibile... Tali aree edificabili potranno interessare esclusivamente lotti in edificati di adeguate dimensioni e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente; detti incrementi di edificazione potranno avvenire anche mediante la perequazione urbanistica... I beni immobili di proprietà comunale non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra". Come lo stesso ricorrente afferma con il secondo dei motivi aggiunti depositati l'8 luglio 2011 (v. infra), il tenore letterale della disposizione è inequivocabile, quanto al riconoscimento della possibilità di realizzare nuove edificazioni anche all'interno della U.T.O.E. n. 3, e il lotto di proprietà del sig. Marroncini presenta proprio quella caratteristica di attuale inedificazione che costituisce uno dei presupposti previsti dal pianificatore comunale per poter costituire

oggetto di un piano complesso di intervento; né in senso contrario rileva l'appartenenza del lotto al "corridoio ecologico" individuato come invariante strutturale, giacché la disciplina dettata al riguardo dall'art. 9 co. 1 lett. c) delle stesse N.T.A. non è di per sé preclusiva delle nuove costruzioni, pur se la tutela dei beni individuati come invarianti strutturali condiziona, evidentemente, l'approvazione degli strumenti attuativi (lo si è già visto esaminando l'art. 17 N.T.A., che fa espresso riferimento alle limitazioni derivanti dall'inserimento dei beni nelle invarianti strutturali): precisamente, le "disposizioni" di dettaglio di cui all'art. 9 co. 1 lett. c) mirano a garantire l'esistenza di un'area di collegamento lineare continua, adatta a garantire la disponibilità di aree di sosta per l'avifauna, anche per la migrazione, e prescrivono la predisposizione di opere atte a mitigare l'effetto barriera per l'ipotesi di interventi relativi alla costruzione di infrastrutture, apparendo perciò, nell'uno e nell'altro caso, non incompatibili con la realizzazione di una nuova abitazione sul terreno di proprietà del ricorrente, previa la necessaria approvazione di un piano complesso di intervento; ed analoghe considerazioni valgono per l'altra "disposizione" relativa alla previsione di una fascia lineare di vegetazione nel tratto retrodunale posto al confine con il Comune di Montignoso. È sufficiente, peraltro, confrontare la disciplina del "corridoio ecologico" con quella di altre invarianti, quali le aree boscate o i beni paesaggistici di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 9 N.T.A., che contengono un divieto espresso di nuove costruzioni.
In una prospettiva più ampia va del resto precisato che l'inserimento di un'area all'interno di una invariante strutturale non ne esige di per sé l'assoluta immodificabilità, essendo rimessa al pianificatore comunale l'individuazione, nell'ambito dello statuto del territorio, degli strumenti di tutela attraverso i quali garantire lo sviluppo sostenibile, a norma degli artt. 4 e 5 della legge regionale toscana n. 1/2005, oggi abrogata ma applicabile ratione temporis alla fattispecie. E il perseguimento di tale obiettivo di garanzia può essere variamente modulato, secondo un apprezzamento discrezionale che presuppone proprio quella logica di sistema invocata dal ricorrente, ovvero la prospettiva d'insieme della salvaguardia delle risorse ambientali scarse e della non compromissione della qualità della vita e delle possibilità delle generazioni future: apprezzamento che la variante al piano strutturale qui impugnata, in ossequio alla propria natura di atto eminentemente programmatorio e strategico, ha inteso rimettere agli strumenti operativi/attuativi, ai quali demanda la valutazione circa la sussistenza delle condizioni per fare luogo a nuove edificazioni pur all'interno delle aree ricadenti nella U.T.O.E. n. 3 e nel "corridoio ecologico", senza stabilire divieti aprioristici legati all'individuazione in loco di un'invariante strutturale. In tal modo si spiegano e si giustificano, peraltro, le controdeduzioni con cui il Comune ha respinto le osservazioni del ricorrente in quanto non pertinenti alla disciplina del piano strutturale, ma a quella degli atti di governo del territorio.
2.1.3. Una volta escluso che la disciplina di cui alla variante di P.S. approvata con la deliberazione n. 14/2009 contenga previsioni ostative al riconoscimento dell'edificabilità cui il ricorrente aspira, deve correlativamente escludersi la portata lesiva del provvedimento impugnato, rilievo che conduce ad affermare il difetto di interesse al gravame, prima ancora che l'infondatezza delle doglianze sino ad ora esaminate. 2.2. Analoghe conclusioni valgono per le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso, mediante il quale il ricorrente lamenta che l'inserimento del terreno di sua proprietà all'interno del "corridoio ecologico" avrebbe comportato la sottoposizione del fondo a un vincolo di inedificabilità che andrebbe in qualche modo a doppiare il vincolo espropriativo a verde privato già imposto dal vigente regolamento urbanistico, e tutto questo senza indennizzo e in mancanza di idonea motivazione circa le ragioni sottese alla reiterazione del vincolo. Ancora una volta, il ricorrente equivoca circa la portata lesiva dell'atto impugnato, che, come si è visto, non pone il temuto vincolo di inedificabilità assoluta sul terreno del ricorrente, ma, al contrario, detta la regola che, derogando alla più rigorosa disciplina dettata per l'U.T.O.E. n. 3, ammette –purr con le cautele connesse alle caratteristiche dei luoghi - le nuove edificazioni proprio sui lotti allo stato inedificati, come quello del ricorrente, salva, come detto, la valutazione di compatibilità, rimessa agli strumenti operativi, rispetto ai limiti derivanti dalla presenza dell'invariante strutturale.
2.3. L'atto di motivi aggiunti depositato il 17 giugno 2009 propone un'ulteriore illustrazione delle censure già articolate con il terzo motivo di ricorso principale avverso la variante al piano strutturale approvata con deliberazione n. 14/2009. L'acclarata assenza di lesività del provvedimento impugnato, intesa come assenza

dell'effetto preclusivo che ad esso il ricorrente riconduce, relativamente alla possibilità di nuova edificazione sul terreno di sua proprietà, rende anche questo motivo inammissibile per difetto di interesse.
3. Con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato il 4 agosto 2010, è impugnata la delibera n. 19/2010, di approvazione della variante generale al regolamento urbanistico di Forte dei Marmi. Il ricorrente Marroncini ha presentato osservazioni alla variante adottata per chiedere che ne venisse modificato il contenuto nel senso di rendere assentibile la costruzione di una villa sul terreno di sua proprietà ubicato in via Canova; la replica del Comune argomenta dalla non pertinenza dell'istanza alle modifiche apportate al regolamento con la variante in questione.
3.1. Stante l'inammissibilità dell'impugnativa proposta nei confronti della pregressa variante al piano strutturale, non può trovare accoglimento il primo motivo aggiunto, con cui è fatta valere l'illegittimità derivata della variante al R.U.. 3.2. Con il secondo motivo aggiunto, il sig. Marroncini espone che la variante al regolamento urbanistico ha impartito al suo terreno la classificazione H2 a "giardini, resedi, corti e parchi privati, aree pertinenziali in genere", la cui disciplina, rinvenibile negli artt. 16 e 18 delle norme di attuazione dello stesso regolamento, non conterrebbe alcuna previsione per i giardini privati non edificati, privi perciò di qualsiasi destinazione urbanisticamente ed economicamente apprezzabile: per questa tipologia di lotti, infatti, il regolamento realizzerebbe lo svuotamento del diritto di proprietà attraverso l'apposizione, o meglio la reiterazione, di un vincolo sostanzialmente espropriativo, in forza del quale, come già da lunghi anni, non sarebbe consentito neppure l'uso agricolo dei terreni. Ad avviso del ricorrente, la disciplina regolamentare così approvata contrasterebbe con l'art. 9 del D.P.R. n. 380/2001 sotto il triplice profilo del difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla perdurante attualità delle esigenze sottese all'imposizione del vincolo, della violazione dei diritti partecipativi del ricorrente e comunque dell'irragionevole rigetto delle osservazioni da lui presentate, e della mancata previsione di un indennizzo.
Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente invoca la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 26 maggio 2009 (Rossitto c. Italia), che stigmatizza la contrarietà alla Convenzione E.D.U. non solo delle previsioni urbanistiche aventi contenuto sostanzialmente espropriativo non accompagnate da congruo indennizzo, ma soprattutto la situazione di incertezza ingenerata dalla prolungata reiterazione di vincoli espropriativi e lo svuotamento del diritto di proprietà, dovuto alla completa inutilizzabilità del bene sia a fini edificatori, sia a qualsiasi altro fine alternativo anche solo minimamente proficuo.
3.2.1. Le censure sono infondate. 3.2.2. È noto che, in forza di principi da lungo tempo invalsi nella materia, le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate, pacificamente: dal superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Di contro, nessun affidamento deriva dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l'amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, in capo al quale è configurabile nulla più che una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree, che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile; con la conseguenza che, ai fini della legittimità di nuove scelte di pianificazione, non è richiesta un'indagine individuale su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche, né può essere invocata la cd. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto di pianificazione o di governo

del territorio. Corollario di tale consolidata impostazione è che le stesse osservazioni presentate dagli interessati all'interno del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici assumono il valore di semplice apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854; id., sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6049; id., sez. IV, 12 maggio 2010, n. 2843; id., sez. IV, 29 dicembre 2009, n. 9006).
Nella specie, deve escludersi che sull'amministrazione procedente gravino specifici oneri motivazionali, non potendo il ricorrente vantare posizione di aspettativa o affidamento qualificati (tale non è quello che riposa sulla originaria, ma assai risalente, destinazione edificatoria dell'area, all'epoca dei fatti di causa superata da oltre trent'anni), e la conclusione vale a maggior ragione se si considera che il nuovo strumento urbanistico si è limitato a confermare per il terreno di proprietà del sig. Marroncini la destinazione già in essere. L'impugnata variante generale al R.U. di Forte dei Marmi non ha infatti modificato la pregressa classificazione in zona "H – verde privato", sottozona "H2", in piena coerenza con la strategia di contenimento del consumo di suolo delineata dal piano strutturale. Legittimamente, dunque, l'osservazione presentata dal ricorrente è stata ritenuta non accoglibile perché non pertinente rispetto alle modifiche apportate con la variante, il cui precipuo obiettivo era quello di allineare le previsioni del regolamento urbanistico al piano strutturale, che, come si è visto, era stato a sua volta oggetto di variante.
Per inciso, e anticipando quanto si dirà sul quarto atto di motivi aggiunti, a ben vedere il rigetto dell'osservazione appare atto vincolato ai sensi dell'art. 16 delle N.T.A. di piano strutturale, che demanda la disciplina della nuova costruzione di seconde case non al regolamento urbanistico, ma al diverso strumento del piano complesso di intervento.
3.2.3. La disciplina della sottozona "H2" è contenuta negli artt. 18 e 19 delle norme di attuazione del R.U., che il ricorrente assume essere ostative a qualsivoglia proficua utilizzazione del lotto di sua proprietà, destinato a rimanere un terreno incolto, neppure sfruttabile per la realizzazione di strutture di verde attrezzato o piscine a corredo delle proprietà circostanti. L'art. 18 delle N.T.A. riguarderebbe, infatti, i soli giardini privati edificati, mentre l'art. 19, trattando dei manufatti pertinenziali, non troverebbe applicazione nel caso in esame.
La tesi non può essere condivisa. Sui giardini privati edificati classificati "H2", l'art. 18 delle N.T.A. del regolamento urbanistico ammetteva, nel testo risalente alla variante del 2010, la costruzione di manufatti quali gazebo, tukul e pergolati da utilizzare per il ricovero delle autovetture, ovvero, per i lotti di superficie superiore a 1100 mq, di piscine, e, per quelli di superficie superiore ai 5000 mq, di serre o "giardini d'inverno" con struttura in ferro, ghisa o legno; e, a seguito della nuova variante approvata nel 2013 (sulla quale anche infra), esso consente altresì il posizionamento di giochi per bambini, la realizzazione di impianti sportivi in erba e, nei lotti superiori a 4000 mq, di una cabina a corredo della piscina eventualmente presente. È vero che la previsione è espressamente riferita ai "giardini privati edificati", il che sembra escludere la possibilità che quelle stesse opere siano realizzabili su aree verdi libere che, come il lotto di proprietà del ricorrente, non costituiscano a loro volta pertinenza di edifici o di aree edificate; ma questo non comporta che dette aree non conservino un apprezzabile valore di scambio, derivante appunto dalla capacità edificatoria e di utilizzo che sono destinate ad acquistare una volta poste a servizio di aree già edificate, tanto più che il rapporto pertinenziale fra due immobili non esige che gli stessi siano contigui o adiacenti. Posto che la destinazione urbanistica costituisce una qualità oggettiva del fondo, che di volta in volta si traduce in possibilità di intervento e utilizzazione diretta ad opera del proprietario, ma può, come detto, anche esaurirsi nel valore di scambio del bene, l'area di proprietà del ricorrente, descritta come incolta e in stato di abbandono, nei limiti della valutazione sommaria che è possibile condurre in questa sede, sembra non incorrere nel divieto di utilizzo sancito dal comma ottavo dello stesso art. 18 delle N.T.A. del R.U., così come sembra poter ospitare la realizzazione di manufatti pertinenziali a norma del successivo art. 19. Che la destinazione a verde (non solo privato) non produca uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà, con effetti di esproprio sostanziale, è del resto riconosciuto in termini generali dalla giurisprudenza, la quale ascrive alla categoria dei

vincoli conformativi tale destinazione, funzionalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del pianificatore, fra i quali trovano oramai stabilmente posto anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica. Da tempo si afferma, condivisibilmente, che la destinazione a verde di un'area può ben essere giustificata dall'interesse pubblico al contenimento del consumo di suolo e alla salvaguardia dei valori ambientali (cfr. Cons. Stato, sez. IV., 25 luglio 2007, n. 4149), alla stregua di un'impostazione che è infine pervenuta a superare il tradizionale ruolo dell'urbanistica in funzione di coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, per riconoscerle la più complessa funzione di garantire lo sviluppo complessivo ed armonico del territorio tenendo conto dell'insieme di fattori costituito dalle potenzialità edificatorie dei suoli in relazione alle effettive – e non astratte – esigenze di abitazione della comunità, dalla vocazione dei luoghi, dai valori ambientali e paesaggistici, dalle esigenze di tutela della salute e della vita salubre degli abitanti, e, in definitiva, dal modello di sviluppo che l'amministrazione intende imprimere al territorio stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4976; id., 28 novembre 2012, n. 6040; id., 10 maggio 2012 n. 2710). La destinazione a verde privato, in questa prospettiva, può essere legittimamente invocata dall'amministrazione per svolgere una funzione di riequilibrio del tessuto edificatorio, del tutto compresa nelle potestà pianificatorie dell'ente comunale (così Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). 3.2.4. L'acclarata natura conformativa della destinazione a verde privato impressa al terreno di proprietà del ricorrente dalla variante impugnata, a conferma della destinazione preesistente, rende inapplicabile, sul piano della formalità procedimentali, la regola della partecipazione differenziata al procedimento, sancita dall'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001, così come osta alla pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuto l'indennizzo di cui all'art. 39 co. 1 dello stesso D.P.R. n. 327/201 cit.. Per le medesime ragioni, e con particolare riferimento alla circostanza che il vincolo di destinazione apposto sul bene non ne azzera comunque il valore (d'uso e) di scambio, la variante al R.U. approvata nel 2010 neppure si pone in contrasto con la tutela garantita al diritto di proprietà dall'art. 117 co. 1 Cost. in relazione alla norma interposta costituita dall'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'interpretazione eminente datane dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il provvedimento impugnato non ingenera alcuna incertezza in ordine alla sorte del diritto dominicale del ricorrente, limitandosi a ribadire il vincolo conformativo già in essere dal 2005 e, con ciò, a disciplinare l'uso del bene in modo conforme all'interesse generale, com'è nel diritto degli Stati aderenti alla Convenzione E.D.U. a norma del secondo comma dell'art. 1 Prot. 1 invocato dal ricorrente: basti ribadire che il fondo conserva una potenzialità di utilizzo – alternativo all'edificazione a scopo abitativo – certamente suscettibile di valutazione patrimoniale, risultandone perciò smentita l'assimilabilità della situazione in cui versa il sig. Marroncini a quella trattata dalla Corte Europea nella sentenza "Rossitto c. Italia" (l'odierno vincolo di destinazione a verde privato risale, come detto, al 2005, ma analogo contenuto conformativo e non espropriativo presentava il precedente vincolo a verde pubblico, la legittimità del quale costituisce peraltro materia estranea alla controversia). 3.2.5. La scelta urbanistica operata dal Comune resistente è criticata dal sig. Marroncini anche sotto il profilo della sua contrarietà alla situazione dei luoghi. Il mantenimento della destinazione a verde, da parte della variante generale al regolamento urbanistico, conseguirebbe al completo travisamento dello stato di fatto, atteso che il lotto di sua proprietà ricadrebbe in una zona completamente edificata e urbanizzata, al cui interno l'individuazione di un'area a verde privato non si giustificherebbe né sul piano della coerenza con il contesto circostante, né sul piano dell'interesse pubblico a mantenere inedificata un'area che, per la sua modesta consistenza e per l'assenza di vegetazione, non potrebbe ambire a svolgere il ruolo di "polmone verde" utile alle aree limitrofe.

In senso contrario all'affermazione del ricorrente, la documentazione fotografica e le planimetrie in atti mostrano il terreno di sua proprietà all'interno di una porzione dell'U.T.O.E. n. 3 (l'area presa in considerazione è la sorta di quadrilatero delimitato dalle vie Ferrucci, Civitali, Mazzini e Gramsci) che si caratterizza per il leggero tessuto urbanizzato formato da abitazioni circondate da giardini, a non elevata densità insediativa, la cui omogeneità è tuttavia in più punti interrotta dalla presenza di lotti verdi liberi, classificati non solo come verde privato, ma anche come verde attrezzato o aree di valore paesaggistico-

ambientale. Considerato, dunque, che la proprietà del ricorrente non rappresenta l'unico lotto rimasto libero e inedificato, ma si inserisce in un contesto contraddistinto dall'alternanza di pieni (edifici) e vuoti (aree verdi), nessuna manifesta irragionevolezza può essere ravvisata nella determinazione di non modificare l'equilibrio fra aree edificate e aree verdi non edificate, che finisce per rispondere a una valutazione insindacabile nell'ottica, cui il collegio aderisce, che assegna all'esercizio del potere amministrativo in urbanistica il raggiungimento di obiettivi eccedenti il ristretto ambito della disciplina di uso dei suoli. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che la giurisprudenza ha sancito l'insindacabilità di scelte urbanistiche dirette a salvaguardare la presenza di "brecce" verdi libere all'interno di aree edificate, disattendendo la pretesa dei proprietari di quelle aree di veder riconosciuta ai propri fondi la vocazione edificatoria "di completamento" (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6040/2012, cit.).

3.2.6. Ad ogni buon conto, vi è un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato. Il ricorrente rivendica il diritto a edificare sul lotto di via Canova quell'abitazione monofamiliare che non poté essere realizzata prima che il P.R.G. del 1978 modificasse la destinazione del terreno. Ma anche a voler ammettere che la destinazione a verde privato imposta dal regolamento urbanistico del 2005 e confermata dalla variante del 2010 configuri un vincolo non conformativo, ma espropriativo – e così non è per le ragioni che si sono viste –, non per questo potrebbe negarsi all'amministrazione resistente di reiterare il vincolo, con il corredo di adeguata motivazione e con la previsione del dovuto indennizzo, di modo che nessun giudizio di spettanza del bene della vita potrebbe essere pronunciato dal tribunale in questa sede, trattandosi di valutazione pur sempre rimessa al discrezionale (e ragionevole) apprezzamento del Comune. 4. Con il terzo atto di motivi aggiunti, il sig. Marroncini impugna la deliberazione consiliare n. 18 del 14 marzo 2011, con la quale il Comune di Forte dei Marmi ha approvato un piano complesso di intervento che prevede, all'interno della U.T.O.E. n. 3, l'individuazione di due comparti edificatori per la edificazione di due ville monofamiliari (comparti AT9-A e AT11-A). In fase di formazione del piano, era prevista l'individuazione di altri due comparti, su terreni di proprietà comunale non distanti da quello di proprietà del ricorrente (AT12-A e AT12-B); questi aveva pertanto formulato un'osservazione per chiedere che sul suo lotto fosse individuato un terzo comparto edificatorio interno all'ambito AT12, incorrendo nel diniego dell'amministrazione, la quale in sede di approvazione del P.C.I. ha peraltro provveduto allo stralcio dei due comparti AT12 di sua pertinenza. 4.1. Ribadito che la disciplina dettata dalle norme di piano strutturale non è di per sé ostativa all'edificazione sul terreno di proprietà del ricorrente, vanno respinte le censure proposte con il primo motivo aggiunto e volte a far valere l'illegittimità del piano complesso di intervento in via di derivazione da quella del piano strutturale. 4.2. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente sostiene che, nel respingere la sua osservazione, il Comune avrebbe erroneamente interpretato l'art. 17 delle norme attuative del P.S., il quale, a differenza di quanto ritenuto dall'amministrazione, non limiterebbe alle sole aree di proprietà pubblica le nuove edificazioni ammesse all'interno dell'U.T.O.E. n. 3 previa approvazione di un piano complesso di intervento. Prova ne sarebbe che è lo stesso P.C.I. approvato a prevedere l'esecuzione di interventi di trasformazione su suoli di proprietà privata, seppure destinati alla parziale cessione gratuita al Comune. Con il terzo motivo aggiunto, sono censurati i risultati asseritamente irragionevoli cui l'approvazione del piano complesso di intervento avrebbe condotto, benché dichiaratamente animata da volontà perequativa dell'amministrazione. Oltre ad aver errato nell'interpretazione dell'art. 17 delle norme di piano strutturale, il Comune avrebbe piegato a proprie finalità "private" l'esercizio del potere pianificatorio attraverso l'attribuzione della capacità edificatoria a un terreno libero di sua proprietà per la successiva valorizzazione patrimoniale e vendita all'asta dell'immobile, senza, al contempo, attribuire analoghi diritti edificatori a tutti i proprietari di lotti inedificati interni alla U.T.O.E. n. 3 aventi dimensioni adeguate e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente, come invece richiesto dall'art. 19 delle N.T.A. del piano strutturale. Il modello perequativo così applicato dal Comune risulterebbe affetto da disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento di potere e difetto di motivazione, non essendo note le ragioni sottese all'individuazione degli ambiti di trasformazione oggetto del P.C.I. approvato. Per l'ipotesi in cui l'approvazione del piano complesso di intervento dovesse venire letta come strumento per reiterare il vincolo di inedificabilità gravante sul lotto di sua proprietà, il

ricorrente svolge censure che ripercorrono quelle già articolate con i precedenti gravami per far valere l'illegittimità gli atti di reiterazione del vincolo. 4.2.1. Questi motivi sono fondati. 4.2.2. Come inizialmente rilevato (par. 2.1.2.), l'art. 17 delle norme di attuazione del piano strutturale di Forte dei Marmi rimette all'approvazione di piani complessi di intervento la disciplina delle nuove edificazioni all'interno dell'U.T.O.E. n. 3. Il piano complesso di intervento costituisce, a norma degli artt. 56 e 57 della legge regionale toscana n. 1/2005, un atto di governo del territorio da adottarsi in conformità con il piano per le trasformazioni del territorio che richiedano l'esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati; esso integra il regolamento urbanistico con efficacia limitata al periodo della propria validità, che coincide con la durata della permanenza in carica della giunta comunale che l'abbia promosso, e, in ipotesi di contrasto, prevale sul regolamento stesso. Il P.C.I. approvato con l'impugnata deliberazione n. 18/2011 individua, come già detto, due comparti edificatori, denominati AT11-A e AT9-A, il primo coincidente con un'area di proprietà comunale da destinare alla valorizzazione e alla dismissione, il secondo con un lotto di proprietà privata sul quale insistono alcuni fabbricati e una struttura già utilizzata come gazometro, relativamente al quale è prevista un'operazione di sostituzione edilizia con demolizione dell'esistente e ricostruzione di una villa nonché di un parcheggio, quest'ultimo da cedere gratuitamente al Comune. Nell'approvare il piano, il Comune ha respinto l'osservazione che il ricorrente aveva presentato chiedendo l'individuazione di un comparto AT12-C all'interno dell'ambito "AT12 via Canova", ove erano stati individuati i due comparti AT12-A e AT12-B. L'osservazione è stata respinta per contrasto con l'art. 17 delle N.T.A. di piano strutturale, avendo ritenuto il Comune che la norma ammetta la realizzazione di interventi nelle sole aree di proprietà pubblica; contestualmente al rigetto dell'osservazione, il Comune ha disposto lo stralcio dal piano dell'intero ambito edificatorio AT12.
Tanto premesso, non possono che essere ribaditi i rilievi già svolti circa la lettura da dare all'art. 17 delle norme attuative del P.S., che non lascia dubbi in merito alla possibilità di fare luogo a nuove edificazioni all'interno della U.T.O.E. n. 3 per il tramite di piani complessi di intervento. La norma, che sopra è stata riportata, non limita peraltro sotto il profilo soggettivo dell'appartenenza pubblica o privata dei terreni gli ambiti potenzialmente interessati dalla trasformazione, ponendo semmai condizioni di carattere oggettivo inerenti la qualità dei fondi ("lotti inedificati di adeguate dimensioni e compatibili con il contesto urbanistico e ambientale preesistente"); e la conferma che le trasformazioni non debbano riguardare i soli terreni di proprietà comunale si ricava, a contrario, dallo stesso art. 17, nella parte in cui sottrae appunto quei soli beni alle limitazioni dimensionali stabilite in generale per l'ammissibilità delle aree a trasformazione, implicitamente ammettendo che, nel rispetto dei limiti dimensionali, anche per i terreni di proprietà privata sia consentita la trasformazione. D'altro canto, lo stesso piano impugnato individua il comparto edificatorio AT9-A su di un'area di proprietà privata, benché parzialmente destinata alla cessione gratuita in favore del Comune, a riprova dell'erroneità dell'assunto a base del rigetto dell'osservazione.
Il vizio che affligge il rigetto dell'osservazione si trasmette, inevitabilmente, alla delibera di approvazione del piano, per la parte in cui non ammette l'intervento auspicato dal ricorrente. Trattandosi di attività eminentemente tecnico-discrezionale, l'illegittimità riscontrata non può essere superata ai sensi dell'art. 21-octies co. 2 della legge n. 241/1990, occorrendo pertanto che l'amministrazione si ridetermini sul punto alla luce e in coerenza con gli obiettivi del P.C.I. e con le superiori previsioni di piano strutturale.
4.2.3. Nel rideterminarsi sull'istanza del ricorrente, il Comune dovrà peraltro garantire la ragionevolezza interna del piano approvato. Questo prevede, lo si è accennato, l'individuazione di un comparto edificatorio denominato AT11-A in corrispondenza di un lotto di proprietà comunale destinato a dismissione, e sul quale è stata perciò ammessa la realizzazione di un'abitazione di complessivi 227 mq su due piani fuori terra e un interrato, per un'altezza massima di sette metri. Il lotto si trova a poca distanza da quello di proprietà del ricorrente ed essendo inserito nel medesimo tessuto urbano composto di ville con giardino, che si è descritto in precedenza (par. 3.2.5.), ne condivideva la classificazione a verde privato.
Ora, la "scheda norma" relativa all'ambito di trasformazione AT11 enuncia l'obiettivo dell'alienazione dell'area edificabile oggetto di intervento onde permettere la realizzazione di standard urbanistici comunali e

la realizzazione di opere pubbliche, dovendosi dunque presumere che, a fronte di un interesse patrimoniale, seppur finalizzato all'ottenimento di risorse per la città pubblica, il Comune abbia ritenuto recessivo l'interesse alla salvaguardia dell'area verde, già tutelato dalla destinazione "H2". Di tale valutazione, che ha riguardato un lotto avente ubicazione e caratteristiche che appaiono del tutto analoghe a quelle del terreno di proprietà del ricorrente, l'amministrazione non potrà non tenere conto nel momento in cui nuovamente provvederà nei confronti di quest'ultimo; ciò non significa, evidentemente, che al ricorrente debba necessariamente essere assicurato identico trattamento, ma che la determinazione assunta, quale che sia, non potrà prescindere da un motivato giudizio di coerenza con le scelte già assunte nell'ambito del piano, in relazione agli obiettivi complessivamente perseguiti dallo stesso.
5. Con il quarto atto di motivi aggiunti è impugnata la deliberazione n. 55 del 12 agosto 2013, come integrata dalla successiva deliberazione n. 69 del 24 settembre 2013, recante l'approvazione di una nuova variante al regolamento urbanistico di Forte dei Marmi e il rigetto delle osservazioni con cui il ricorrente aveva chiesto la modifica del regolamento al fine di poter edificare sul terreno di sua proprietà una villa unifamiliare.
5.1. Esclusa, per le ragioni ripetutamente viste in precedenza, la fondatezza delle censure di invalidità derivata dedotte con il primo motivo aggiunto, con il secondo motivo aggiunto il ricorrente lamenta l'inadeguatezza della motivazione addotta dal Comune per rigettare le sue osservazioni. 5.1.1. Il motivo è infondato.
5.1.2. L'osservazione del ricorrente è stata respinta, come altre del medesimo tenore, perché "l'intervento di nuova edificazione 2° casa sono disciplinati [sic] attraverso PCI art. 16 delle NTA del PS". La motivazione, in effetti, è perfettamente aderente alla disposizione richiamata, la quale, stabilendo, al comma 2 lett. b) che "gli alloggi per il tempo libero, la vacanza e la seconda casa, sono programmati solo attraverso i piani complessi di intervento di cui al successivo Art. 18", rende sostanzialmente vincolato il diniego nella misura in cui sottrae alcuno ambiti alla disponibilità del regolamento urbanistico, senza lasciare margini di discrezionalità all'amministrazione procedente (né la disposizione è stata impugnata dal ricorrente).
5.1.3. Con il terzo e il quarto motivo aggiunto, anche nei confronti della variante al R.U. approvata nel 2013 il ricorrente fa valere censure di tenore analogo a quello dei motivi fatti valere nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati in precedenza, e, segnatamente, ne contesta la natura di provvedimento sostanzialmente espropriativo nella parte in cui conferma la destinazione a verde privato impressa al terreno di sua proprietà. Valgono in contrario tutte le considerazioni già svolte in precedenza, da intendersi qui integralmente richiamate.
6. In forza di tutto quanto precede, le domande proposte dal ricorrente possono essere accolte limitatamente a quelle formulate con i terzi motivi aggiunti avverso la delibera n. 18/2011, ai sensi e per gli effetti che si sono precisati ai paragrafi 4.2.2. e 4.2.3.. 6.1. L'accoglimento solo parziale dei gravami giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili il gravame e le censure proposti con il ricorso introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti; respinge le impugnazioni proposte con il secondo e il quarto atto di motivi aggiunti; accoglie l'impugnazione proposta con il terzo atto di motivi aggiunti e conseguentemente annulla, nei limiti e per gli effetti precisati in parte motiva, la deliberazione consiliare n. 18 del 14 marzo 2011. Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Gianluca Bellucci, Consigliere Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore